

XVI legislatura

A.S. 2537:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2011

n. 97



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Iniziativa in favore dell’Afghanistan)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 (Regime degli interventi)</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 4 (Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia) ...</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 5 (Disposizioni in materia di personale)</i>	<i>38</i>
<i>Articolo 8 (Copertura finanziaria)</i>	<i>41</i>

PREMESSA

La relazione tecnica aggiornata non risulta allo stato verificata dalla RGS.

Articolo 1

(Iniziativa in favore dell'Afghanistan)

Il comma 1 stabilisce che per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di **euro 16.500.000** ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e **di euro 1.500.000** per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano.

Il comma 2 autorizzata, a decorrere dal primo gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

Il comma 3 prevede che nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:

- a) al sostegno al settore sanitario;
- b) al sostegno istituzionale e tecnico;
- c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
- d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

La RT aggiornata, sui commi 1-3, riferisce che per la realizzazione di iniziative in Afghanistan, la disposizione prevede il rifinanziamento della legge 26 febbraio 1987, n. 49 recante "Nuova disciplina dell'Italia con i Paesi in Via di sviluppo" (16.500.000 euro) per la prosecuzione ed il consolidamento degli interventi già avviati e per nuovi interventi iniziative. Il dispositivo consente altresì la partecipazione italiana al fondo Fiduciario della NATO per il sostegno all'esercito nazionale afgano (1.500.000 euro).

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, pur considerando che i dispositivi in esame determinano oneri solo nel limite "massimo" della spesa ivi prevista, andrebbero comunque acquisiti chiarimenti utili a comprovare che detti limiti siano stati quantificati sulla base degli effettivi fabbisogni; fornendosi, in tal senso, un quadro di sintesi degli interventi già realizzati, dell'impatto finanziario sinora sostenuto dall'Amministrazione e di quelli necessari al loro completamento, con relativa previsione finanziaria, ed uniformandosi così a quanto espressamente prescritto dall'articolo 17, comma 3, quarto periodo, della legge di contabilità in merito ai contenuti delle RT¹.

Il comma 4, come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, prevede che nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, si provveda *alla realizzazione di una «Casa della società civile» a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.*

L'integrazione non è considerata dalla **RT** aggiornata.

Al riguardo, la norma specifica in sostanza che, nell'ambito dello stanziamento disposto dal comma 1, si provvede alla realizzazione di una "Casa della società civile" a Kabul, come definito in sede di esame da parte delle commissioni della Camera dei deputati, quale centro culturale per lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale già prevista dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2010 : tale conferenza prevede la collaborazione con la rete di organizzazioni non governative "Afgana".

Per i profili di copertura, pur trattandosi di specifici interventi che appaiono comunque compatibili con "le iniziative nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione" ivi previste al comma 2 nel testo iniziale, e da svolgersi nei limiti delle risorse ivi stanziato dal comma 1, è opportuna una conferma al riguardo dal Governo².

¹ In tal senso, anche le indicazioni metodologiche diramate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 13 settembre 2010, n. 32, pagina 6.

² In proposito, si segnala che lo stesso Dipartimento della R.G.S. ha espresso sulla proposta di modifica presentata in Commissione alla Camera un sostanziale "non dissenso", rimettendosi alle valutazioni del Parlamento. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. I.G.O.P., Nota del 25 gennaio 2011.

Il comma 5 stabilisce che il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

Il comma 6 prevede che nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento della componente civile del *Provincial Reconstruction Team in Herat*, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di **euro 24.244**.

La RT aggiornata si sofferma, in particolare, sul comma 6, riferendo che ivi si prevede la spesa per le esigenze operative e di funzionamento della struttura “componente civile del *Provincial Reconstruction Team (PRT)*” di *HERAT* alla cui direzione è preposto un funzionario diplomatico anche con funzioni di Rappresentante regionale per l'Italia del *Senior Civilian Representative (SCR)* NATO.

In allegato, la RT reca inoltre il seguente prospetto di quantificazione della spesa complessiva:

Anno 2011	1° Semestre
Comunicazioni	9.000
collegamenti internet 1500 euro/mese per connessione 512 Kb)	
Telefoni Cellulari (120 schede per 9 euro)	
Cellulari per Carabinieri Toscana	1.080
(16 schede/mese per 6 persone) 9 euro a scheda	
9x16x 6	864
Dotazioni, apparati e strumentazione sicurezza	1.100
1 Viaggio di servizio/mese nel Paese del Capo Struttura	
(100 euro a tratta circa)	1.200
Noleggio e manutenzione veicoli	5.000
Interprete / traduttore	
1000 euro/mese	6.000
totale	24.244

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerandosi che, perlomeno in linea di massima, gli oneri recati dalle norme dovrebbero essere limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti, occorrerebbero gli elementi e i dati idonei a comprovarne l'adeguatezza, in base alle singole stime fornite dettagliatamente, per ciascuna voce, dalla RT.

In particolare, appare necessario un supplemento di informazioni in riferimento alle voci di spesa indicate dalla RT relative al noleggio e manutenzione dei veicoli; alle attività di interpretariato ed ai collegamenti *internet*, per le quali tutte è assente l'indicazione di qualsivoglia parametro di riferimento per il relativo computo.

Articolo 2

(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)

Il comma 1, come modificato alla Camera dei Deputati, prevede che per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, *Myanmar*, *Pakistan*, *Sudan* e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di **euro 10.500.000** ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché la spesa di **euro 1.000.000** per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito *dello stanziamento di euro 10.500.000 di cui al primo periodo* il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel *periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2011*. *È altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per il sostegno alla realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili.*

La RT aggiornata riferisce che il dispositivo autorizza anzitutto la spesa per la realizzazione di iniziative in *Iraq*, *Libano*, *Myanmar*, *Pakistan*, Somalia e *Sudan*, in relazione al rifinanziamento della legge 26 febbraio 1987, n. 49 recante “Nuova disciplina dell’Italia con i Paesi in Via di sviluppo (10.500.000 di euro) e il rifinanziamento della legge 7 marzo 2001, n. 58, per interventi di sminamento umanitario anche in altre aree e territori (1.000.000 di euro).

Poi, con specifico riferimento all'ultimo periodo aggiunto alla Camera dei Deputati, afferma che il Governo italiano si è fatto promotore di una campagna per l'adozione di una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'esplicita messa al bando delle mutilazioni genitali femminili. Lo sforzo del Governo italiano, prosegue la RT, è stato accompagnato da quello della società civile e delle istituzioni accademiche italiane, realtà che si sono sviluppate un'azione di *advocacy*, riguardo alla quale l'Italia ha presentato la propria iniziativa contro le mutilazioni genitali femminili, a largo raggio per sensibilizzare l'opinione pubblica e i Governi soprattutto africani su questa piaga. durante la quale l'Italia La problematica è acuta nelle aree di crisi oggetto del decreto missioni e pertanto il finanziamento è destinato a sostenere le iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili. L'iniziativa, conclude la RT, è stata finanziata con una autorizzazione *ad hoc* di 500.000 euro.

Al riguardo, nel complesso, per i profili di quantificazione e copertura, pur considerando che ciascuno dei dispositivi in esame determinano oneri solo nel limite massimo della spesa ivi prevista, andrebbe comunque acquisita conferma che detti limiti siano stati quantificati sulla base degli effettivi fabbisogni attesi, fornendo un quadro analitico del loro previsto impatto finanziario unitario calcolato per ciascuna voce di spesa; in ciò, uniformandosi a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 3, quarto periodo, della legge di contabilità in merito ai contenuti obbligatori delle RT.

Quanto alla specifica integrazione disposta sull'ultimo periodo dalla Camera dei Deputati, posto che la novella trova compensazione, per gli effetti finanziari che ne conseguono, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa già prevista dal testo iniziale del decreto, al medesimo articolo 2, comma 5 - relativamente alle spese per gli interventi di stabilizzazione in *Yemen* - e trattandosi di dispositivo che è in tutto compatibile con un "meccanismo" di tetto massimo di spesa, non vi sono osservazioni³.

Ad ogni modo, rinviando alle successive argomentazioni sul comma 5, andrebbe in ogni caso confermato che con le restanti risorse di cui al citato comma del medesimo articolo, resterà comunque possibile, per l'Amministrazione interessata, portare a termine gli altri interventi ivi previsti per il 2011⁴.

Il comma 2 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di **euro 1.000.000** per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'addestramento della polizia federale irachena e delle forze di sicurezza kosovare, al reinserimento nella vita civile del personale militare serbo in esubero e alla distruzione di munizioni obsolete in Albania.

Il comma 3 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di **euro 800.000** per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

Il comma 4 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di **euro 617.951** per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai

³ Si segnala, in proposito, anche l'avviso non sfavorevole fornito del Dipartimento della R.G.S. sul relativo emendamento, che rinviava nella nota dell'IGOP all'avviso dell'Amministrazione interessata (gli Esteri). Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. I.G.O.P., Nota del 25 gennaio 2011.

⁴ MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, Ufficio Legislativo, nota del 24 gennaio 2011.

progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

La RT aggiornata riferisce che il dispositivo provvede al finanziamento:

1) della partecipazione finanziaria italiana ai Fondi Fiduciari della NATO destinati all'addestramento della polizia federale irachena, delle forze di sicurezza kosovare, al reinserimento nella vita civile del personale serbo in esubero e alla distruzione di munizioni obsolete in Albania (comma 2, per 1.000.000 di euro);

2) del Contributo finanziario italiano al funzionamento del Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, per cui si specifica che l'Italia, insieme a Stati Uniti, Canada, Francia e Germania, fa parte del Comitato di gestione del tribunale e pertanto è necessario – al pari di quanto già fatto dagli altri paesi partecipanti all'organismo di gestione del Tribunale – versare il contributo previsto per assicurare il funzionamento del tribunale medesimo (comma 3, 800.000 euro);

3) della partecipazione dell'Italia, tramite esperti nazionali, alle attività di rafforzamento della pace condotte dall'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la cooperazione in Europa) attraverso le proprie Istituzioni e tramite le Missioni di lunga durata nelle aree di crisi, di potenziale conflitto o di guerra nonché ai progetti della medesima Organizzazione (comma 4).

Su tale ultima missione, la RT segnala inoltre che:

- 497.900 euro, sono per assicurare la presenza continuativa nel corso del I semestre 2011 di circa 62 esperti italiani impiegati nelle Missioni dell'OSCE sul terreno e presso il Segretariato e le altre istituzioni (tabella A in RT)
- 120.051 euro, sono per coprire le spese di partecipazione di 36 esperti italiani nelle missioni di osservazione elettorale dell'OSCE/ODHIR 1° semestre 2011 (tabella B in RT).

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, posto che le autorizzazioni di spesa in argomento comportano oneri sotto forma di limite "massimo" e che gli elementi di quantificazione forniti dalla RT, dettagliatamente illustrati in ciascun fattore, sono identici a quelli indicati dalla RT annessa al precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali (decreto-legge n. 102 del 2010), non vi sono osservazioni.

Il comma 5 è stato modificato durante l'esame in sede referente alla Camera dei Deputati, con l'introduzione di *integrazioni che hanno avuto l'effetto di ridurre di un milione e mezzo di euro (da euro 14.327.451 a euro 12.827.451) la spesa prevista per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e Yemen*, per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei *territori interessati da eventi bellici e ad alto rischio* nonché – e ciò rappresenta un'innovazione rispetto ai precedenti decreti-legge – per il contributo al funzionamento dell'Unione per il Mediterraneo. Le Commissioni III e IV della Camera, durante l'esame in sede referente, hanno modificato il presente comma disponendo altresì che agli interventi descritti all'articolo 2 non si applichino le disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), ed in particolare quelle dell'articolo 6, comma 14, che reca riduzione dei costi degli apparati amministrativi ed impone alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di non effettuare - a decorrere dall'anno 2011 - spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni *taxi* (limite derogabile, ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010, art. 6, comma 14, solo per effetto di contratti pluriennali già in essere)⁵.

La RT al testo iniziale, afferma che le disposizioni dell'articolo in esame comportano oneri solo come limite massimo di spesa. Ivi si espone analiticamente gli elementi posti alla base della quantificazione. Anche in tal caso, gli elementi ed i criteri posti alla base della quantificazione degli oneri recati dall'articolo in esame risultano identici a quelli riferiti, per analoghe fattispecie, dalla RT del precedente provvedimento di proroga missioni internazionali di pace (decreto-legge n. 102 del 2010).

Per contro, **la RT** aggiornata alle novelle apportate dalla prima lettura, si sofferma invece, in particolare, sulla illustrazione delle ricadute imposte alla missione dalla rideterminazione del suo importo complessivo da euro 14.327.451 del testo iniziale, a euro 12.827.451 del testo approvato dalla Camera e sulle connesse riduzioni che si sono rese necessarie.

⁵ L'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede che, a decorrere dal 2011, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, (con l'esclusione delle autovetture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di quelle utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) non può essere superiore all'80 per cento della spesa 2009. Alla norma non sono ascritti effetti diretti di minor spesa sui saldi di finanza pubblica. La RT allegata al decreto medesimo afferma che i risparmi conseguibili per effetto della disposizione in riferimento, al pari di tutte le altre disposizioni di cui all'art. 6, risultano compresi in quelli ascritti all'articolo 2 del medesimo provvedimento (riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese modulabili delle missioni di ciascun Ministero).

Nel metodo, la RT distingue infatti tra gli *Interventi operativi di emergenza, tutela e sicurezza* (A) (euro 7.730.434) e quelli volti al *Sostegno alla ricostruzione in Iraq, alla stabilizzazione in Yemen e al contributo all'Unione per il Mediterraneo* (B) (euro 5.096.995, ammontare ridotto per coprire il finanziamento, pari a euro 1.500.000, delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 e comma 11).

In particolare, quanto alla prima gamma di interventi (lett. A), la RT conferma i dati e parametri relativi alla determinazione delle spese per le missioni in *IRAQ* (1); in *AFGHANISTAN* (2); in Libano (3), già forniti dalla RT al testo iniziale, prevenendo alla seguente quantificazione di sintesi per ciascuna missione:

Oneri complessivi IRAQ 4.842.196,50
Oneri complessivi AFGHANISTAN 2.199.546,50
Oneri complessivi LIBANO 688.691
Totale complessivo lettera (A) euro 7.730.434.000

Quanto alla seconda gamma di interventi (lett. B), la RT espone invece i costi complessivi rideterminati relativi alle missioni in *IRAQ* (punto 1); allo *Yemen* (punto 2) e al Contributo all'Unione per il Mediterraneo (punto 3).

Il quadro di sintesi degli oneri che ne scaturisce é il seguente:

Oneri punto 1) 1.028.914,8
Oneri punto 2) 3.943.080
Oneri punto 3) 125.000
Totale lettera (B) euro 5.096.995

Infine, quanto alla modifica intervenuta all'ultimo periodo del comma - circa la deroga all'articolo 6, comma 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 122 - la RT aggiornata afferma che la norma si è resa necessaria in quanto gli interventi avvengono in zone ad altissimo livello di rischio nelle quali gli operatori sono sottoposti a rilevanti rischi di incolumità personale.

Il limite di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture, introdotto dall'articolo 6, comma 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prosegue la RT, renderebbe impossibile garantire un livello di sicurezza adeguato nei necessari

spostamenti del personale delle sedi diplomatiche (ivi inclusi i Capi Missione) e degli operatori che attuano gli interventi in dette aree di crisi. In particolare la deroga è assolutamente indispensabile per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture blindate.

La disposizione, conclude la RT, è destinata a fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali rispondenti ai presupposti di straordinarietà ed urgenza sanciti dallo strumento normativo nel quale si ritiene essa debba trovare collocazione.

L'effetto finanziario derivante dall'eventuale deroga alle disposizioni in materia, come indicato nella relativa scheda finanziaria riportata dalla RT, pari a euro 800.000, è la misura massima della spesa prevista e la relativa copertura sarebbe assicurata nell'ambito della autorizzazione di spesa complessiva di cui al comma 5, lettera A, relativa alla componente destinata a finanziare gli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto pure che trattasi di limite di spesa, appaiono anzitutto indispensabili, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, terzo e quarto periodo, della legge di contabilità, elementi integrativi idonei a consentire lo scrutinio delle quantificazioni disposte dalla RT, in particolare, per gli *Interventi operativi di emergenza, tutela e sicurezza (A)*, relativamente alle voci riferibili ai punti 1.3- 1.6 della missione di IRAQ (1), e 2.2 e 2.3 di quella in Afghanistan (2), dal momento che trattasi di elementi di spesa di cui non sono specificate le determinanti quantitative ed a valore per il calcolo.

Venendo ai profili di copertura, invece, occorre anzitutto premettere che l'autorizzazione di spesa recata dal comma 5, è stata ridotta nel corso della prima lettura alla Camera di 1,5 milioni di euro rispetto all'ammontare previsto dal testo originario, in seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente (integrazioni all'articolo 2, commi 1 e 11).

Per tali modifiche si è reso necessario disporre la riduzione da euro 14.327.451 previsto dal testo originario ai 12.827.451 euro, per gli interventi in esame a sostegno di *Iraq, Yemen* ed altri territori bellici (lettera B).

A tale proposito, tenuto conto che la predetta autorizzazione complessiva è stata quantificata inizialmente dalla RT, sulla base di dati e di elementi che sono stati puntualmente indicati nella medesima relazione riferita al testo originario, andrebbe anzitutto confermata l'adeguatezza delle risorse, al netto della riduzione, sempre per i medesimi interventi previsti dal comma 5.

In particolare, appare in tal senso indispensabile l'acquisizione di elementi di chiarificazione circa il dettaglio delle voci di spesa "variate" dalla RT aggiornata rispetto alla RT al testo iniziale, con particolare riferimento alla scomparsa del *Programma capacity building* di aiuto ai Ministeri Yemeniti (564.740 euro) e la sensibile riduzione (meno 935.276 euro) previsti nella RT aggiornata per il progetto di *Gestione dei sistemi giuridici esistenti in Yemen*, al fine di far corrispondere la necessaria riduzione complessiva, di 1.500.000 euro, della autorizzazione di spesa per il comma 5 in esame.

Nel contempo, andrebbero fornite adeguate rassicurazioni circa l'effettiva comprimibilità delle voci comprese per quest'ultimo programma, rispetto agli interventi precedentemente contabilizzati dalla RT, in riferimento agli impegni assunti in sede internazionale.

In aggiunta, per i profili di copertura relativi alla modifica che prevede la disapplicazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, pur nel presupposto che la deroga operi comunque entro i limiti complessivi della spesa complessivamente autorizzata dalla disposizione, come ribadito dalla RT aggiornata, si segnala che l'allegato degli effetti finanziari del citato decreto 78 del 2010, pur non indicando importi in correzione sui tendenziali di finanza pubblica, contemplava, però, espressamente, tali riduzioni di spesa, in conto minori spese correnti dal 2011⁶, conseguendone che i relativi risparmi andrebbero a rigore già considerati nei tendenziali a legislazione vigente⁷.

⁶ In proposito, occorre evidenziare che la RT riferita al testo originario del provvedimento in esame dà conto di oneri in relazione al comma 5, per l'acquisto il noleggio e la manutenzione dei veicoli pari circa 800.000 euro.

⁷ In proposito, è necessario anche richiamare l'espresso avviso contrario formulato da parte della Ragioneria Generale dello Stato sulla proposta emendativa approvata dalla Camera dei Deputati, in cui si rileva come la previsione in questione, provvedendo ad escludere le spese dall'applicazione dell'articolo 6, comma 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, comportasse oneri (aggiuntivi) per i quali non sono indicate (nel testo) le necessarie coperture finanziarie. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. I.G.O.P., Nota del 25 gennaio 2011.

Il comma 6, come modificato alla Camera dei Deputati, autorizza una spesa di **10.000.000 di euro** per il finanziamento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri dalla legge finanziaria per il 2004, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.

Con la modifica apportata dalle Commissioni referenti della Camera, e precisata nei termini temporali e nella copertura finanziaria da emendamenti approvati in Aula, si è disposto che *venga corrisposta un'indennità di missione* (come previsto dal Regio Decreto n. 941 del 1926 (Indennità al personale dell'amministrazione statale incaricato di missione all'estero) anche al personale *che nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 venga inviato in missione per effettuare interventi tecnici per la sicurezza dei sistemi informatici e degli apparati di comunicazione della rete diplomatico-consolare. All'onere derivante da tale disposizione si fa fronte mediante una riduzione di 30.000 euro per l'anno 2011 dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 3 della legge n. 170 del 1997, concernente la legge di ratifica della Convenzione ONU del 1994 sulla lotta alla desertificazione.*

La RT aggiornata riferisce che ivi si prevede il rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 3 comma 159 legge 24 dicembre 2003, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli Uffici consolari, degli istituti di cultura.

Il rifinanziamento del fondo si rende necessario in via prioritaria per rafforzare gli interventi e gli impianti per la messa in sicurezza attiva e passiva degli edifici adibiti a sedi delle rappresentanze diplomatiche, degli Uffici consolari e delle sedi degli Uffici di cooperazione siti nelle aree e nei territori bellici collocati nella prima fascia per il rischio sicurezza; più in particolare gli edifici e le strutture del Ministero degli affari esteri presenti in Iraq, Afghanistan, Sudan, Pakistan, Libano, Georgia.

Per quanto riguarda le sedi collocate nella seconda fascia di rischio relativa a situazioni politico- sociale ad alto livello conflittuale è necessario provvedere con immediatezza alla installazione delle misure e degli impianti essenziale di base per garantire la sicurezza delle sedi e la protezione da rischio per il personale in servizio. Più in particolare si tratta di risolvere situazioni altamente critiche che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e delle attività istituzionali che sono chiamate a svolgere, mediante il ricorso a sistemi di sicurezza attiva e passiva (che permette di contenere i costi di sorveglianza) ed in particolare:

- Installazione di misure di protezione passiva (muri di cinta, cancellate, grate in ferro, porte di sicurezza) per garantire le strutture contro facili intrusioni;

- Installazione di sistemi di allarme nelle aree sensibili e negli ambienti dove vengono custoditi i valori;

- Installazione di sistemi TVCC per il controllo dei perimetri e delle aree più esposte.

In particolare le sedi in *Yemen*, Egitto, Eritrea, *Iran*, Gerusalemme, *Senegal* e Turchia devono poter disporre di tali strumenti di protezione attiva e passiva, interni ed esterni e di idonee strutture anti-intrusione (impianto TVCC, videocitofoni, infissi blindati, metal detector, porte antincendio).

Vanno inclusi tra gli interventi di sicurezza, gli acquisti delle autovetture blindate in sostituzione di quelle attualmente in dotazione, in particolare la sede in Arabia Saudita ne è sprovvista, che non hanno più le condizioni di affidabilità necessarie per il loro utilizzo.

Molte Rappresentanze diplomatiche presenti in paesi collocati nella prima e seconda fascia di rischio, aggiunge la RT, necessitano di sistemi di protezione attiva e passiva a seconda del livello di pericolosità delle situazioni logistiche e socio/politiche; nel corso degli ultimi esercizi finanziari per mancanza di fondi non è stato possibile finanziare, interventi adeguati e assicurare le misure di sicurezza più urgenti ed idonee a garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali.

Dalla disposizione, sottolinea la RT, non scaturiscono oneri di personale.

Quanto poi alla modifica intervenuta all'ultimo periodo, la RT afferma che la norma è destinata all'invio in missione di personale tecnico qualificato con l'obiettivo di garantire la perfetta funzionalità degli apparati cifranti, reti di comunicazione, mobili di sicurezza e sistemi informatici presso la rete diplomatico-consolare, la protezione delle informazioni classificate e sensibili, nonché la tutela del segreto di Stato (La Protezione e la Tutela delle Informazioni e delle Comunicazioni Sensibili e Classificate (Sicurezza EAD: Elaborazione Automatica dei dati classificati e Sicurezza COMSEC: Cifra e Comunicazioni) nonché la sicurezza dei dati digitali attinenti alla Posta Elettronica Istituzionale e Certificata, ai settori Visti, Anagrafe Consolare, Contabilità e Passaporti, che sono particolarmente esposti

a minacce informatiche (sottrazione dati e informazioni, attacchi telematici, *hacker, virus, trojan, spamming, ecc.*)

Nel semestre gennaio – giugno, aggiunge la RT, si prevede di inviare 50 missioni di personale dotato delle prescritte abilitazioni tecniche e di sicurezza e di elevate competenze professionali in materia informatica.

Le missioni avranno la durata media di 5 giorni per unità.

Il costo medio complessivo per una missione breve ammonta a euro 1.650,00 di cui circa 600 per diaria.

Pertanto, conclude la RT, l'onere complessivo per la corresponsione delle diarie ammonta a euro 30.000, la copertura degli altri oneri connessi con l'invio in missione è assicurata dalla ordinaria dotazione del relativo capitolo di bilancio.

Al riguardo, per i profili di stretta copertura relativi alla autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 159 della legge finanziaria 2004, volta al rafforzamento delle misure di sicurezza delle sedi diplomatiche, trattandosi di interventi in tutto compatibili con un meccanismo contabile di limite "massimo" di spesa, nulla da osservare.

Ad ogni modo, venendo ai profili di quantificazione, pur considerando che la RT espone una dettagliata illustrazione degli interventi previsti e pur tenendo conto che non sono attesi oneri di personale, occorre sottolineare che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, la RT dovrebbe contenere i dati, quantitativi ed a valore, idonei a consentire lo scrutinio in sede parlamentare della congruità delle quantificazioni operate, rispetto ai fabbisogni di spesa sinteticamente indicati dalla norma.

Quanto poi alla integrazione portata alla Camera dei Deputati al secondo periodo del comma in esame, invece, per i profili di quantificazione e copertura, posto che la previsione di un costo di missione per il personale informatico non è compresa tra le finalità di spesa elencate nella relazione tecnica riferita al testo originario, occorre soffermarsi sulla circostanza che tale previsione determina l'attivazione di oneri di spesa indubbiamente riconducibili a diritti soggettivi perfetti.

Ne segue che a fronte dell'impossibilità dell'operare di un meccanismo di "tetto" in tale circostanza, il dispositivo si configura, piuttosto, dal punto di vista finanziario, come "previsione" di spesa,

per cui appaiono necessari elementi di chiarificazione idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse ivi previste dalla norma.

Pertanto, appaiono indispensabili ulteriori chiarimenti circa: 1) il numero esatto dei beneficiari per ciascuna missione; 2) gli importi da considerare per ciascuna missione, al netto della diaria; 3) i periodi e le sedi interessate di durata delle missioni.

Alla luce di tali elementi descrittivi andrebbe altresì fornito il quadro dettagliato del calcolo attraverso cui si addiende alla determinazione del suddetto importo.

Il comma 7 stabilisce che per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di **euro 2.750.000** ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

La RT aggiornata riferisce che ivi si prevede il rifinanziamento della legge 6 febbraio 1992, n. 180 per la partecipazione italiana alle iniziative multilaterali nei Paesi dell'Africa *sub* sahariana. In particolare si prevede di finanziare interventi a sostegno dei Paesi "fragili", sempre più facile terreno di azione per la criminalità organizzata transnazionale e il terrorismo di matrice islamica. Tra i Paesi destinatari del finanziamento particolare priorità assumono la Somalia e nei Paesi limitrofi in cui la crisi somala potrebbe innescare gravi ripercussioni, ed il Sudan per il ruolo da tempo assunto dall'Italia di principale partner per l'attuazione dell'accordo di pace del 2005. Per quanto riguarda gli altri interventi essi saranno destinati anche all'Angola e in favore dei Paesi dell'Africa Occidentale.

Al riguardo, trattandosi di dispositivo formulato sotto forma di limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Il comma 8 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di **euro 1.583.328** per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

La RT aggiornata riferisce che, come sintetizzato nella tabella 1) annessa alla medesima, per la quantificazione degli oneri, pari a euro 1.291.943,20, a carico del Ministero degli affari esteri, ai fini della partecipazione di esperti esterni alla Pubblica Amministrazione alle iniziative PSDC, all'attività degli uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione europea, nonché alle missioni di altre organizzazioni

internazionali (tra cui ONU, NATO) si sono utilizzati i seguenti criteri:

- Il compenso mensile è pari all'80% dell'indennità di servizio all'estero prevista per un Primo Segretario in servizio presso la rappresentanza diplomatica italiana nel paese interessato, al netto della quota di rappresentanza e dei carichi di famiglia. Una quota di questo compenso potrà essere corrisposta attraverso la diaria mensile dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali (ove previsto), in tal caso riducendo la quota complessiva a carico del MAE.
- Gli oneri fiscali e previdenziali di legge sono a carico del MAE (nella tabella allegata alla RT risultano nella colonna "Compenso Annuo Lordo").
- Le spese di viaggio aereo di andata e ritorno per e dal luogo della missione sono a carico del MAE. Parimenti sono a carico del MAE le spese di trasporto aereo relative ad un viaggio di andata e ritorno dalla sede in cui viene prestato servizio, in caso di durata annuale del rapporto lavorativo.
- La polizza assicurativa è prevista a carico del MAE nei casi in cui essa non è assicurata dall'organizzazione internazionale di riferimento. Il costo mensile è calcolato sulla base di quello sostenuto dalla UE nel paese interessato.
- Sono a carico del MAE le spese di partecipazione (previa autorizzazione ministeriale) degli esperti ad eventuali corsi *pre-posting*, eventi formativi e de-briefing organizzati dal MAE, dall'Unione europea o da altre organizzazioni. Sono inoltre imputabili al MAE le spese necessarie per lo svolgimento di tali eventi, ove questi ultimi fossero organizzati in proprio dallo stesso Ministero degli Esteri.

Quindi, prosegue la RT, quanto alla eventuale partecipazione anche di personale delle Amministrazioni dello Stato, nel quadro di missioni civili di risposta rapida alle crisi sotto l'egida o il coordinamento dell'UE o di altre organizzazioni, sono stati utilizzati i seguenti criteri:

- Il trattamento di missione relativo al personale interessato è calcolato a seconda della tipologia di personale ai sensi di quanto disposto dal DM 13 gennaio 2003 ed è comprensivo della relativa quota dell'aliquota IRPEF.
- Una quota di questo compenso potrà essere corrisposta attraverso la diaria mensile dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali (ove previsto), in tal caso riducendo la quota complessiva a carico del MAE.

La RT precisa infine che le previsioni di spesa si basano sull'analisi della situazione di sicurezza in alcuni dei più frequenti

paesi di dispiegamento quali *Afghanistan, Iran, Libano* e sulla segnalazione di una specifica minaccia di sequestri di persona.

Al personale P.A. inviato in tali tipologie di missione, prosegue la RT, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926 n. 941, nella misura incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e *Oman*.

I dati impiegati sono i seguenti:

2.1) Spese per l'invio in missione di n. 2 unità appartenenti al gruppo retributivo B del DM 13 gennaio 2003 per un totale di 182,5 giorni (comprensivo della relativa quota dell'aliquota Irpef)	euro 243,98 x 182,5 x 2 unità = euro 89.052,70
2.2) Spese per l'invio in missione di n. 2 unità appartenenti al gruppo retributivo C del DM 13 gennaio 2003 per un totale di 182,5 giorni (comprensivo della relativa quota dell'aliquota Irpef)	euro 230,58 x 182,5 x 2 unità = euro 84.161,70
2.3) Spese per l'invio in missione di n. 2 unità appartenenti al gruppo retributivo D del DM 13 gennaio 2003 per un totale di 182,5 giorni (comprensivo della relativa quota dell'aliquota Irpef)	euro 226,66 x 182,5 x 2 unità = euro 82.730,90
2.4) biglietti aerei per l'invio in area di crisi (es. tratta Roma-Kabul-Roma)	(euro 4.200 x 6) euro 25.200,00
2.4) Comunicazioni, apparati e strumentazioni di sicurezza, radio e telefoni satellitari	euro 10.240,00
Totale parziale	291.385,30 euro
Totale comma 8	1.583.328,50 euro

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che il dispositivo è configurato sotto forma di limite massimo di spesa, appare però evidente che la esplicita previsione anche di fattori riconducibili ad oneri di personale sembra determinare di per sé il rischio che tali risorse risultino inadeguate rispetto al fabbisogno effettivo.

Ne segue, pertanto, che, anche al fine di comprovare l'effettiva adeguatezza della autorizzazioni di spesa in esame, appare indispensabile l'acquisizione di ulteriori elementi illustrativi dei calcoli effettuati, con particolare specifico riferimento alla determinazione dell'importo di 1.291.943 euro a carico del Ministero degli esteri, in relazione alla *partecipazione di esperti esterni alla Pubblica Amministrazione alle iniziative PSDC, all'attività degli uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione europea, nonché alle missioni di altre organizzazioni internazionali (tra cui ONU, NATO,).*

In proposito, per la prima componente della spesa ivi prevista, pur riconoscendo che la RT reca la dettagliata ricostruzione dei fattori

considerati nel calcolo della spesa, si osserva che l'articolo 17, comma 3, quarto periodo, della legge di contabilità prescrive che debbano essere indicati in RT non solo i meri "dati" utilizzati nella quantificazione, ma anche i "metodi", facendo intendere che ivi debbano riprodursi anche i computi materiali delle spese previste, per ciascuna occorrenza considerata, da cui scaturisce la autorizzazione legislativa di spesa complessiva.

A tale riguardo, a conferma di quanto segnalato, appare di per sé significativo il fatto che la stessa RT, per la seconda componente della spesa - riferita alla eventuale *partecipazione anche di personale delle Amministrazioni dello Stato, nel quadro di missioni civili di risposta rapida alle crisi sotto l'egida o il coordinamento dell'UE o di altre organizzazioni* - reca invece sia l'indicazione dei parametri adottati nei computi, che i calcoli da cui scaturisce la spesa complessiva stimata in 291.385 euro.

Il comma 9 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di **euro 454.050** per l'invio in missione di personale di ruolo presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan. Al predetto personale é corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di **euro 61.971** per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, spetta ogni 6 mesi ed é acquisito dopo 4 mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di **euro 180.436** per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario é corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfetario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

La RT aggiornata riferisce che per le esigenze operative delle Ambasciate a *Baghdad, Islamabad e Kabul*, si rende necessario proseguire nell'invio in missione straordinaria di personale del MAE; trattasi di sedi con particolari difficoltà operative e di gestione determinate dalle peculiari condizioni locali di crisi e dall'esigenza di assicurare stabile collegamento con i contingenti italiani e con le iniziative di stabilizzazione poste in essere dalla comunità internazionale.

L'autorizzazione di spesa complessiva è pari a 454.050 euro, così determinati.

1) Personale MAE in missione presso Ambasciata a Baghdad

Unità	Trattamento mensile (80% ISE, senza maggiorazioni e rappresentanza)	Durata	Totale
1 III Area F1	10.800	6 mesi	64.800
1 II Area F3	9.600	3 mesi	28.800
1 II Area F2	8.800	6 mesi	52.800
1 II Area F2	8.800	6 mesi	52.800
			<i>Totale 199.200</i>
4 biglietti aerei 1.400 5.600			
			<i>Totale 204.800</i>

2) Personale MAE in missione presso Ambasciata a Kabul

Unità	Trattamento mensile (80% ISE, senza maggiorazioni e rappresentanza)	Durata	Totale
1 II Area F2	8.300	3 mesi	24.900
1 II Area F2	8.300	3 mesi	24.900
1 II Area F3	9.250	3 mesi	27.750
1 Segr. Legaz.	11.400	3 mesi	34.200
			<i>Totale 111.750</i>
4 biglietti aerei 1.100 4.400			
			<i>Totale 116.150</i>

3) Personale MAE in missione presso Ambasciata a *Islamabad*

Unità	Trattamento mensile (80% ISE, senza maggiorazioni e rappresentanza)	Durata	Totale
1 II Area F2	6.600	2 mesi	13.200
1 II Area F2	6.600	2 mesi	13.200
1 II Area F3	7.250	2 mesi	14.500
1 III Area F3	8.150	2 mesi	16.300
			<i>Totale 57.200</i>
4 biglietti aerei 1.100 4.400			
			<i>Totale 61.600</i>

4) Personale MAE in missione presso il Consolato a *Karachi*

1 III Area F1	8.000	6 mesi	48.000
1 III Area F3	7.100	3 mesi	21.300
			<i>Totale 69.300</i>
2 biglietti aerei 1.100 2.200			
			<i>Totale 71.500</i>

Totale 1), 2), 3) e 4) 454.050 euro.

La RT si sofferma poi sulla autorizzazione di 60.671 euro riferendo che la disposizione risponde alla necessità di favorire un adeguato recupero delle energie fisiche e psichiche del personale in organico presso quelle sedi diplomatico-consolare localizzate in aree di crisi.

Ai sensi dell'art. 181 del D.P.R. n. 18 del 1967, prosegue la RT, al personale in servizio all'estero in sedi particolarmente disagiate spetta il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia, inclusi per i familiari a carico, ogni 12 mesi. In considerazione delle particolari condizioni ambientali in cui si trovano ad operare le sedi in *Afghanistan, Iraq e Pakistan*, si ritiene necessario prevedere la possibilità di derogare a tale disposizione assicurando al personale in organico presso quelle sedi la previsione del parziale pagamento per le spese di viaggio per congedo in Italia ogni 6 mesi.

**RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DI CONGEDO SU
BASE SEMESTRALE**

A. KABUL	Biglietto business A + R	Economy A/R
Capo Missione e coniuge	2 x 3.300 = euro 6.600	
Diplomatici		3 x 710 = euro 2.130
Aree funzionali		6 x 710 = euro 4.260
Carabinieri		3 x 710 = euro 2.130

A. BAGHDAD	Biglietto business A + R	Economy A/R
Capo Missione e coniuge	2 x 1.290 = euro 5.16	
Diplomatici		2 x 680 = euro 1.360
Aree funzionali		4 x 680 = euro 2.720
Carabinieri		2 x 680 = euro 1.360

A. ISLAMABAD	Biglietto business A + R	Economy A/R
Capo Missione e coniuge	2 x 4.200 = euro 8.400	
Diplomatici		1 x 830 = euro 830
Aree funzionali		7 x 830 = euro 5.810
Carabinieri		2 x 830 = euro 1.660

C. KARACHI	Biglietto business A + R	Economy A/R
Aree funzionali		5 x 750 = euro 3.750
Carabinieri		2 x 750 = euro 1.500

TOTALI	euro 20.160	euro 27.510
---------------	--------------------	--------------------

TOTALE	euro 47.670
---------------	--------------------

La spesa totale come dianzi determinata viene aumentata del 30% in previsione oneri per viaggio familiari a carico:

TOTALE	euro 61.971
---------------	--------------------

Infine, la RT, si sofferma anche sulla autorizzazione di spesa relativa alla missione in Kurdistan per 180.436 euro.

In proposito, aggiunge che le iniziative italiane in *Kurdistan* e l'intensificarsi di interessi e missioni commerciali nella regione richiedono un'attività di monitoraggio e di assistenza, anche al fine di verificare le condizioni di un'eventuale attività consolare in pianta stabile, senza gravare sulle dotazioni umane e strumentali dell'Ambasciata a Baghdad.

Per gli oneri delle attività svolte direttamente in *Kurdistan* e che, per la natura dell'incarico, dovranno assumere caratteristiche chiaramente prevalenti, è stato previsto un rimborso forfetario commisurato al trattamento previsto per i viaggi di servizio all'interno dell'*Iraq* e per un massimo di 22 giorni-mese.

Trattamento economico e spese di viaggio:	
80 % ISE mensile di 1 Primo Segretario (senza rappresentanza e senza maggiorazioni di famiglia)	11.986
numero missioni, a partire da marzo/aprile, e durata =	2 x 3 mesi
Totale parziale relativo a trattamento economico =	71.916
2 biglietti aerei	
per la tratta Roma-Amman-Roma al costo medio unitario di euro 1.190,00=	2.360
per la tratta Amman-Baghdad-Amman al costo medio unitario di euro 1.010,00=	2.020
Tot. spese	4.380
Rimborso forfetario oneri per attività in Kurdistan:	
diaria viaggi di servizio all'interno <i>Iraq</i> di Primo Segretario	195
durata prevista: 22 giorni mese x 2 missioni di 3 mesi =	132 gg.
Totale parziale relativo a rimborso oneri	25.740
Affitto locale per sede diplomatica	18.000
Sicurezza locali	42.000
Spese Gestionali	9.000
Supporto (2 contratti locali, durata max. 6 mesi)	
1 autista (retribuzione ed oneri su base annuale pari a 8.100 €)	4.050
1 interprete (retribuzione ed oneri su base annuale pari a 10.700 €)	5.350
Totale parziale	9.400
Totale generale	180.436

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, nel presupposto che la durata delle singole missioni, i parametri impiegati e i profili funzionali dei dipendenti incaricati, corrispondano a quelli indicati dalla RT, non vi sono osservazioni.

Ad ogni modo, venendo ai profili di quantificazione, con particolare riferimento ai parametri di spesa riferibili alla missione in Kurdistan, sembrerebbe utile l'acquisizione di maggiori elementi di dettaglio circa i fattori di spesa ivi considerati, fornendo a tal fine i parametri e gli interventi considerati per le spese di affitto della sede diplomatica, di sicurezza dei locali e di supporto gestionale, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, quarto e quinto periodo della legge di contabilità.

Il comma 10 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di **euro 318.700** per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione europea. Al predetto personale é corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni

internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di **euro 36.000** per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in *Afghanistan, Iraq e Pakistan*.

La RT aggiornata riferisce che Partecipazione di personale del Ministero degli Affari Esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione europea.

Sul trattamento economico e le spese di viaggio riporta il seguente prospetto:

Incarico	Trattamento mensile (80% ISE, senza maggiorazioni e rappresentanza)	Durata	Totale
Afghanistan: Capo PRT Herat (Cons. Amb./Min.)	14.900	6 mesi	89.400
Biglietto aereo			3.700
Herat - 1 II Area F3	9.250	6 mesi	55.500
Biglietto aereo			1.100
Kabul -Cons. Leg.	13.700	6 mesi	82.200
Kabul -Cons. Leg.	13.700	6 mesi	82.200
Biglietto aereo	2X 2300		4600
Totale 318.700			

Quindi, la RT si sofferma sulla autorizzazione di spesa concernente i viaggi verso le sedi di missione, riferendo che per le esigenze operative dell'Ambasciata a *Baghdad, Kabul e Islamabad* e in considerazione delle crescenti esigenze di mobilità verso aree di sempre maggiore interesse italiano nei Paesi si prevede di effettuare viaggi di servizio:

Paese	Località	N. viaggi	Costo
Afghanistan	Herat e altri comandi PRT	15 viaggi	20.000
Iraq	Kurdistan iracheno,Dhi Qar, Bassora, Al Faw	12 viaggi	8.000
Pakistan	Karachi, Lahore, Peshawar: Quetta	10	8.000
			Totale 36.000

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, nel presupposto che i parametri impiegati dalla RT risultino congrui e corrispondenti alle effettive occorrenze di spesa, non vi sono

osservazioni dal momento che trattasi di dispositivo sotto forma di limite massimo.

Il comma 11 del decreto-legge originario è stato sostituito da un nuovo testo con un emendamento approvato nel corso dell'esame in referente, in cui si dispone, per il primo semestre del 2011, una autorizzazione di spesa pari a **1.300.000 euro** complessivi per garantire il contributo italiano alla cooperazione nell'area dei Balcani e l'adesione dell'Italia a progetti di ricostruzione del Sud-est europeo. La somma dovrà essere così ripartita: 300.000 euro destinati alla partecipazione italiana alla Fondazione iniziativa adriatico-ionica; mentre 1.000.000 di euro serviranno ad assicurare la partecipazione italiana al Fondo Fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

La copertura dell'ulteriore autorizzazione di spesa rispetto al testo iniziale - pari a euro 1.000.000 - è assicurata dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 2, comma 5, relativa alle spese per gli interventi di stabilizzazione in *Yemen*.

La RT aggiornata riferisce che la disposizione è destinata a garantire il contributo italiano pari a euro 300.000 al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area dei Balcani mediante la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica al fine di attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti per il rafforzamento della cooperazione regionale nell'area

La disposizione prevede altresì il contributo italiano – pari a euro 1.000.000 – per il finanziamento del *Trust Fund InCe* presso la BERS.

Nel 1989 l'Italia, prosegue la RT, è stata promotrice della nascita dell'Iniziativa Centro Europea (InCE) che oggi conta 18 Paesi membri di cui 9 UE, 6 sono inclusi nelle future prospettive di allargamento e 3 sono beneficiari di politiche di vicinato. In ambito BERS, il Fondo finanzia componenti specifiche di assistenza tecnica nonché progetti di trasferimento di know-how da Paesi InCE-UE a Paesi InCE non UE a sostegno delle riforme in chiave di integrazione europea. Gli interventi finanziati dal Fondo sono anche contabilizzati dall'OCSE-DAC come aiuti italiani allo sviluppo. Nel 1992, l'Italia ha istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) il Fondo di Garanzia dell'Iniziativa Centro Europea (InCE), allo scopo di sostenere la transizione economica e democratica dei Paesi della Regione InCE.

Il rifinanziamento del Fondo InCE-BERS pertanto presenta un chiaro carattere d'urgenza in quanto serve a garantire la necessaria continuità ai progetti previsti dagli accordi MAE-BERS.

Al riguardo, per i profili di copertura, trattandosi di dispositivo formulato sotto forma di limite massimo, non vi sono osservazioni.

Andrebbe in ogni caso in ogni caso confermato che con le restanti risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo, resterà comunque possibile, per l'Amministrazione interessata, portare a termine gli interventi già previsti per il 2011 dal testo iniziale⁸.

Il comma 11-*bis*, aggiunto dalle Commissioni referenti della Camera dei Deputati, ha visto l'aggiunta della somma di **250.000 euro** come contributo straordinario per l'anno 2011 a favore del Comitato Atlantico italiano, allo scopo di assicurarne la funzionalità. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La RT aggiornata non si sofferma sul dispositivo.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, trattandosi di limite massimo di spesa corredato da idonea copertura aggiuntiva, nulla da osservare.

Articolo 3

(Regime degli interventi)

Il comma 4, come integrato dalla Camera dei deputati, stabilisce che il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. *Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del presente decreto, è stabilito che non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 14, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

⁸ MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, Ufficio Legislativo, nota del 24, gennaio 2011.

La RT aggiornata riferisce anzitutto in relazione alla disapplicazione dei limiti di spesa relativi all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture, di cui all'articolo 6, comma 14, del DL 78 del 2010, che la copertura finanziaria ivi indicata pari a euro 9.360 è operata mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, e 2, comma 1, del provvedimento in esame.

Quanto alla quantificazione, la stima è della RT effettuata come segue:

AUTOVEICOLI DELL'UTL		
PAESE	UNITA' DI PERSONALE	COSTO COMPLESSIVO
AFGHANISTAN	1	€ 2.500,00
IRAQ*	0	
LIBANO	1	€ 1.560,00
MYANMAR*	0	
PAKISTAN**	0	€ 2.500,00
SOMALIA*	0	
SUDAN	3	€ 2.800,00
TOTALE		€ 9.360,00

* Paesi in cui non è istituita una UTL o sezione distaccata

** UTL è stata istituita e sarà operativa nei prossimi mesi

*** per Kabul e Islamabad i costi sono indicativi e connessi all'evolversi della situazione

In relazione poi alla disapplicazione dei limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, concernente il limite alla assunzione di personale a t.d. per il 2011 valido per le Amministrazioni pubbliche, la RT precisa che la copertura finanziaria degli eventuali oneri da essa derivanti, pari a euro 191.416 (come dettagliato di seguito) è altresì operata mediante le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1, comma 1 e 2, comma 1 del provvedimento in esame.

Anche in tal caso, la RT reca la quantificazione come segue:

	UNITA' DI PERSONALE	COSTO COMPLESSIVO***
AFGHANISTAN	24	€ 43.170,00
IRAQ*	0	0
LIBANO	8	€ 70.143,03
MYANMAR*	0	0
PAKISTAN**	4	€ 14.109,00
SOMALIA*	0	0
SUDAN	13	€ 63.994,00
TOTALE		€ 191.416,03

Paesi in cui non è istituita una UTL o sezione distaccata

** UTL è stata istituita a sarà operativa nei prossimi mesi

*** per Kabul e Islamabad i costi sono indicativi e connessi all'evolversi della situazione

Al riguardo, per i profili metodologici e di copertura, richiamandosi alla valutazioni già formulate in altri passaggi su analoghi dispositivi, si rileva che la previsione di escludere le spese di cui al secondo periodo del comma in esame dall'applicazione dell'articolo 6, comma 14 e 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, appare suscettibile di effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal provvedimento; ciò detto, dal momento che esso riduce l'ambito di effettività di norme vigenti, dalla cui applicazione i saldi tendenziali 2011 scontano effetti in conto minori spese correnti.

Al riguardo pertanto, anche alla luce di quanto riferito dalla RGS, sono necessari chiarimenti⁹.

Il comma 5-bis, inserito alla Camera dei Deputati, prevede che per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7 - concernente i limiti di spesa vigenti connessi all'affidamento di incarichi di consulenza - e all'articolo 9, comma 28, - riguardante i limiti di spesa per la stipula di contratti a t.d. - del decreto-legge 31 maggio 2010,

⁹ Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. I.G.O.P, Nota del 25 gennaio 2011.

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 -riguardante la riduzione del 10% dei compensi per incarichi di consulenza - e all'articolo 61, commi 2 e 3 - riguardante ulteriori riduzioni della spesa per consulenze della PA - del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, riguardanti le limitazioni "oggettive" poste al ricorso a forme di lavoro flessibili da parte delle PA. Il dispositivo prevede che gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

La RT aggiornata ribadisce anzitutto che, per quel che riguarda la disapplicazione dei limiti di spesa previsti per l'affidamento di incarichi di consulenza e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, introdotti rispettivamente dall'articolo 6, comma 7 e dall'articolo 9, comma 28 del DL 78 del 2010, la copertura finanziaria degli eventuali oneri da essa derivanti - così come di seguito articolati - è assicurata dalle autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame.

Quindi, la RT aggiunge che la Previsione di spesa per incarichi di consulenza nell'ambito delle attività di cui agli articoli 1, comma 1 e 2, comma 2, pari a euro 421.952,43, si è proceduto come segue (1):

PAESI/ SETTORI DI UTILIZZO	IMPORTO	CONTRATTI
Libano	41.051,83	1
Afghanistan e Pakistan	37.894,00	1
Iraq	120.286,00	5
Restanti Paesi	57.720,60	3
Emergenze	165.000,00	5
Totale	421.952,43	15

Inoltre, circa le previsioni di spesa per incarichi di consulenza e contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 5 per interventi a sostegno della stabilizzazione in *Iraq e Yemen*, per euro 93.978,00, si è ipotizzato un costo medio mensile per esperto di € 6.120,00 per un periodo complessivo di 6 mesi con una previsione di spesa di € 36.720; in aggiunta a tre unità di personale di supporto ad un costo medio

mensile di € 3.181,00 per un periodo complessivo di 6 mesi con una previsione di spesa di € 57.258,00.

Professionista	Inps Amm Cassa 2%	Inail Amm Iva 20%	Irap	Costo Totale Individuale	
€ 30.000,00	€ 600,00	€ 6.120,00		€ 36.720,00	€ 36.720,00
Esperto Junior					
€ 15.000,00	€ 2.772,00		39 € 1.275,00	€ 19.086,00	
€ 15.000,00	€ 2.772,00		39 € 1.275,00	€ 19.086,00	
€ 15.000,00	€ 2.772,00		39 € 1.275,00	€ 19.086,00	€ 57.258,00
					€ 93.978,00

La RT aggiunge in proposito che la copertura finanziaria è assicurata dalla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 comma 5 per la parte relativa alle attività di stabilizzazione in *Iraq* e *Yemen* del provvedimento in esame.

Infine, circa le previsioni di spesa incarichi di consulenza e contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, relativamente alla partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quella di altre organizzazioni internazionali (3), la RT riferisce che la norma proposta consente di onorare gli impegni assunti a livello internazionale nel mettere a disposizione figure professionali con specifica professionalità destinate ad operare in territori e zone belliche come inviati in qualità di osservatori di pace per conto dell'OSCE, ad operare in qualità di esperti civili distaccati presso le missioni delle organizzazioni internazionali impegnate nella prevenzione e gestione delle crisi internazionali (PESC_PSDC, NATO, UE), nonché figure professionali, con specifica esperienza, per la gestione degli interventi destinati al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in Paesi ed aree caratterizzati da conflitti e da un elevatissimo rischio sicurezza.

La spesa complessiva prevista – pari a euro 1.583.328 - è così articolata

- Spese per la partecipazione di esperti esterni alla P.A. alle iniziative PSDC, alle attività degli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione europea nonché alle missioni di altre organizzazioni internazionali quali ONU e NATO euro 1.291.943,20

I criteri utilizzati sono i seguenti:

a) Il compenso mensile è pari all'80% dell'indennità di servizio all'estero prevista per un Primo Segretario in servizio presso la rappresentanza diplomatica italiana nel paese interessato, al netto della quota di rappresentanza e dei carichi di famiglia. Una quota di

questo compenso potrà essere corrisposta attraverso la diaria mensile dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali (ove previsto), in tal caso riducendo la quota complessiva a carico del MAE.

b) Gli oneri fiscali e previdenziali di legge sono a carico del MAE

c) Le spese di viaggio aereo di andata e ritorno per e dal luogo della missione sono a carico del MAE. Parimenti sono a carico del MAE le spese di trasporto aereo relative ad un viaggio di andata e ritorno dalla sede in cui viene prestato servizio, in caso di durata annuale del rapporto lavorativo.

d) La polizza assicurativa è prevista a carico del MAE nei casi in cui essa non è assicurata dall'organizzazione internazionale di riferimento. Il costo mensile è calcolato sulla base di quello sostenuto dalla UE nel paese interessato.

e) Sono a carico del MAE le spese di partecipazione (previa autorizzazione ministeriale) degli esperti ad eventuali corsi *pre-posting*, eventi formativi e de-briefing organizzati dal MAE, dall'Unione europea o da altre organizzazioni. Sono inoltre imputabili al MAE le spese necessarie per lo svolgimento di tali eventi, ove questi ultimi fossero organizzati in proprio dallo stesso Ministero degli Esteri.

• Spese per l'invio di personale di ruolo della P.A. in missioni civili dell'UE e di altre organizzazioni internazionali quali contributi nazionali a meccanismi di risposta rapida in aree di crisi euro 291.385,30

Dalla disposizione non scaturiscono oneri nuovi o aggiuntivi in quanto la copertura dell'effetto finanziario da essa derivante è assicurata dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8 del provvedimento in esame.

Al riguardo, per i profili metodologici e di copertura, si confermano le obiezioni già rilevate in merito al comma precedente, rilevando che, per le disposizioni oggetto di deroga, richiamate nel dispositivo, di cui si prevede la deroga da parte del MAE, i saldi tendenziali a legislazione vigente scontano risparmi di spesa sia in relazione alle limitazioni previste a legislazione vigente in capo alle pubbliche amministrazioni in materia di spese per le assunzioni di personale a tempo determinato (art. 9, comma 28, del decreto-legge n.

78 del 2010) che per il conferimento di incarichi di consulenza (art. 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008)¹⁰.

Il comma 5-ter, inserito alla Camera, stabilisce che, nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonché dei residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

Il comma 5-quater, inserito anch'esso alla Camera dei Deputati, prevede che le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011 e in quello successivo. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, possono essere impegnati nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011.

La RT aggiornata riferisce che, per quel che concerne la disposizione di convalida di atti adottati a valere sui residui di precedenti stanziamenti, dalla norma non discendono effetti finanziari diretti poiché essa si limita a chiarire l'interpretazione e l'ambito di applicazione temporale di norme già contenute in norme vigenti, sulla scorta di una precedente prassi legislativa consolidata.

La norma, prosegue la RT, è destinata a convalidare gli atti indispensabili per dare continuità alle iniziative e ai programmi da realizzare con carattere di necessità ed urgenza nei Paesi e nei territori indicati nel provvedimento di legge e caratterizzati da condizioni belliche o socio-politiche particolarmente gravi.

Per quel che concerne la possibilità di impegnare le somme non impegnate nell'esercizio di competenza, anche in quello successivo, si

¹⁰ In proposito, a titolo esemplificativo, si segnala che se l'articolo 6, comma 7 non è "cifrato" nella manovra correttiva del giugno scorso, pur essendo contemplato nell'ambito delle misure portate in correzione, l'allegato 7 al decreto-legge n. 78 del 2010 sconta, invece, in relazione all'articolo 9, comma 28, economie in conto minori spese correnti pari a 100 milioni annui nel triennio 2011/2013 in termini di competenza finanziaria, che si riducono a 54,7; 51,5 e 51,5 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

In tal senso, la stessa Ragioneria generale dello stato si è già espressa in senso contrario alla modifica intervenuta alla Camera riferendo che: " la disposizione è rivolta a derogare alle disposizioni di contenimento della spesa per incarichi di consulenza e per contratti di collaborazione continuata e continuativa in quanto, in assenza della specifica previsione normativa, la relazione tecnica al provvedimento in esame non ha considerato tale maggiore spesa." Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. I.G.O.P, Nota del 25 gennaio 2011.

precisa che la disposizione era già contenuta nei precedenti decreti missioni ed è assolutamente necessaria per garantire concreta attuazione e continuità alle azioni urgenti autorizzate dal provvedimento in esame.

I sistematici ritardi di accreditamento dei fondi dei decreti missioni sui capitoli di bilancio del MAE, conclude la RT, rendono impossibile impegnare e liquidare le relative spese entro il semestre di vigenza del decreto-legge, che pure è caratterizzato dalla straordinaria necessità ed urgenza.

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, pur considerando le inoppugnabili ragioni operative delle deroghe in esame, appare evidente che, in merito ai riflessi contabili che ne conseguono, ivi si dispone in merito alla convalida di atti adottati a valere su residui di precedenti stanziamenti, nonché circa la possibilità, in relazione agli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, di effettuare impegni anche nell'esercizio successivo a quello di competenza, in entrambi i casi derogando a norme previste dalla contabilità generale dello Stato.

E' chiaro, altresì, che le deroghe di cui trattasi si riflettono anche sulla disapplicazione dei rigorosi termini di mantenimento in bilancio delle risorse iscritte, nei residui come nella competenza, determinando, in tal modo il venir meno di economie di spesa che dovrebbero considerarsi già scontate nei tendenziali a legislazione vigente¹¹.

Per cui, a rigore, i relativi effetti andrebbero quantificati e dotati di copertura finanziaria.

Il comma 5-*quinquies* prevede invece che il Ministero degli affari esteri è autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nell'ambito delle risorse ivi previste, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione.

La RT aggiornata si sofferma sul dispositivo riferendo in merito che all'utilizzo da parte del ministero degli affari esteri di organizzazioni Non Governative o di enti pubblici e privati di formazione al fine di proseguire nell'attuazione delle iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili. La RT precisa che per i

¹¹ In tal senso anche l'avviso contrario all'emendamento formulato dalla Ragioneria. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. I.G.O.P, Nota del 25 gennaio 2011.

soggetti mediante i quali la DGCS porterà a compimento le attività, il medesimo si avvarrà dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge n. 102 del 2010, come convertito con legge n. 126 del 2010 (organizzazioni non governative idonee incluse nell'elenco di cui all'articolo 28 della legge n. 49 del 1987).

Più in generale, la RT evidenzia che il regime convenzionale applicabile sarà quello di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 177 del 1988, che prevede il rimborso dei costi sostenuti a seguito della realizzazione di attività specificamente individuate; le convenzioni saranno negoziate con soggetti appartenenti alle categorie individuate dalla norma, sulla base della loro specifica esperienza nella materia della lotta alle mutilazioni genitali femminili, dopo che la norma sarà entrata in vigore. La precisazione sui possibili soggetti esecutori non varia gli effetti finanziari rispetto a quelli quantificati nella norma.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbero acquisiti dati ed elementi di quantificazione in merito al regime convenzionale - instaurato o da instaurare - con i soggetti indicati dalla disposizione, di cui si prevede l'utilizzo da parte del Ministero degli affari esteri e un conferma della loro effettiva sostenibilità a valere delle sole risorse già previste a legislazione vigente¹².

Ad ogni modo, andrebbe in tal senso valutato l'inserimento di una apposita clausola di neutralità, che andrebbe peraltro supportata da una RT, così come stabilito dall'articolo 17, comma 7, quarto e quinto periodo, della legge di contabilità

Il comma 6, come integrato alla Camera, stabilisce che, alle spese previste dagli articoli 1 e 2, non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di limiti mensili all'impegnabilità dei fondi per le amministrazioni statali. La norma aggiunge che *fermo restando il divieto di artificioso*

¹² La Nota del Ministero degli affari esteri riferisce che: " *in relazione alle osservazioni relativamente all'utilizzo da parte del ministero degli affari esteri di organizzazioni Non Governative o di enti pubblici e privati di formazione al fine di proseguire nell'attuazione delle iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili si precisano i soggetti mediante i quali la DGCS porterà a compimento le attività avviate con lo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 6 del PL n. 102/2010, come convertito con legge n. 126/2010 (organizzazioni non governative idonee incluse nell'elenco di cui all'articolo 28 della legge n. 49/1987). Più in particolare si evidenzia che il regime convenzionale applicabile sarà quello di cui all'articolo 7 del DPR n. 177/1988, che prevede il rimborso dei costi sostenuti a seguito della realizzazione di attività specificamente individuate; le convenzioni saranno negoziate con soggetti appartenenti alle categorie individuate dalla norma, sulla base della loro specifica esperienza nella materia della lotta alle mutilazioni genitali femminili, dopo che la norma sarà entrata in vigore. La precisazione sui possibili soggetti esecutori non vada gli effetti finanziari rispetto a quelli quantificati nella norma*". MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, Ufficio Legislativo, nota del 24 gennaio 2011.

frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.

La RT si sofferma sulla integrazione apportata dalla Camera dei Deputati, affermando che la disposizione è resa indispensabile a seguito della legge n. 136 del 2010, recante norme sulla tracciabilità dei pagamenti degli appalti pubblici. Tali nuove norme, precisa la RT, sono di difficile applicazione nei Paesi in via di sviluppo, dove operano le rappresentanze diplomatiche cui sono accreditati i fondi per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo: i pagamenti effettuati a valere su tali fondi non avvengono in Italia o in Paesi dell'Unione europea, ma in Paesi in cui il sistema bancario è arretrato o presenta scarse garanzie di tempestività dei pagamenti.

E' quindi necessario, prosegue la RT, disporre, per i pagamenti fino a 10.000 euro, di una deroga che permetta di adottare le modalità previgenti alla legge n. 136 del 2010. Rimane tuttavia ferma la preferenza per metodi di pagamento tracciabili e si richiede pertanto al capo missione di attestare, sotto la propria responsabilità, la presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale.

Dalla disposizione non scaturiscono oneri finanziari nuovi o aggiuntivi.

Al riguardo, atteso il tenore ordinamentale del dispositivo, non vi sono osservazioni.

Il comma *7-bis*, introdotto alla Camera dei Deputati, prevede che ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, in materia di esperti addetti alla cooperazione allo sviluppo, al fine di migliorare l'efficacia della gestione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, assicurando la flessibilità e la funzionalità del personale impiegato, alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, primo periodo, laddove è previsto che l'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità, subito dopo sono inserite le seguenti: «, da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e),»;

b) all'articolo 13:

1) al comma 2, laddove è stabilito che le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco, con contratti a tempo determinato, le «esecutivo ed ausiliario» sono soppresse;

2) ai commi 2 e 4, le parole: «dell'unità tecnica centrale di cui all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e)».

La RT aggiornata riferisce le modifiche introdotte alla legge n. 49 del 1987 sono urgenti ed essenziali per l'operatività della DGCS, le cui risorse umane sono state pesantemente decurtate negli ultimi due anni (da n. 402 a n. 337 unità), soprattutto nelle professionalità più specialistiche, e sono indispensabili anche per una corretta gestione dei fondi assegnati con il decreto missioni. Non viene generato alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

In merito all'utilizzo degli esperti di cooperazione, la RT afferma che le due previsioni costituiscono un tutt'uno inscindibile e danno una maggiore flessibilità nell'utilizzo del personale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. L'articolo 16, comma 1 della legge n. 49 del 1987 individua due categorie di esperti di cooperazione: i tecnici *ex* lettera c) dell'articolo 16, comma 1 della legge n. 49 del 1987 (ora in servizio presso l'unità tecnica centrale e le unità tecniche di cooperazione istituite presso alcune Ambasciate) e gli esperti *ex* lettera *e)* del medesimo comma originariamente reclutati tra i cittadini italiani in servizio presso organizzazioni internazionali, comunque tutti in servizio presso gli atri uffici centrali della DGCS da oltre 15 anni.

La continua riduzione delle presenze effettive in organico degli esperti di cooperazione (58 unità rispetto alle 150 previste per legge), particolarmente grave tra i tecnici dell'unità tecnica centrale (ora 42 unità su 120 previste dalla legge) rende indispensabile introdurre maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane presenti, sulla base di un'accurata calibrazione delle priorità e delle esigenze di funzionalità della Direzione Generale. L'elemento di flessibilità consiste nel consentire ad entrambe le categorie di esperti di prestare servizio all'unità tecnica centrale (per la valutazione tecnico-economica dei progetti da sottoporre all'approvazione e la cura dei seguiti tecnici necessari per la realizzazione dei progetti stessi) e di assumere la responsabilità di unità tecniche all'estero. La norma non prevede l'ampliamento dei contingenti di esperti, previsti dagli articoli 12, comma 3 e dall'articolo 16, comma 1, lettera *e)* (non essendocene peraltro la necessità, data la presenza effettiva di meno della metà del

personale rispetto all'organico teorico), né contiene autorizzazioni ad assunzioni nell'ambito dei contingenti dati.

L'attuale situazione di carenza ha reso di fatto impossibile coprire una serie di unità tecniche in Paesi chiave per l'impegno italiano (tra cui quella del Pakistan, proprio nel momento in cui tale Paese entrava nel novero di quelli previsti dal decreto missioni) ed ha rallentato in maniera pesante l'iter di alcuni programmi in Paesi di fondamentale importanza per la politica estera italiana (tra i quali il Libano, Paese contemplato fin dal 2008 nel decreto missioni). Nell'evidente impossibilità di disporre nuove assunzioni, la flessibilizzazione del loro impiego in Italia ed all'estero è essenziale per consentire alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo di continuare ad operare. La maggiore flessibilità va anche nella direzione di aumentare la responsabilità della dirigenza della DGCS, consentendole di disporre delle risorse umane assegnate in maniera più aderente alle effettive necessità ed alle capacità professionali di ciascuno.

Per la RT, la disposizione non comporta alcun onere di spesa: per il servizio metropolitano non sono previste diverse indennità tra il servizio presso l'Unità tecnica centrale o gli altri uffici della DGCS (l'Unità tecnica centrale è una delle articolazioni interne della DGCS, come risulta chiaramente dal D.M. n. 2060 del 2010, che ha disposto la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale presso il MAE).

Per il servizio all'estero, non vengono variate le indennità, da sempre uguali per entrambe le categorie di esperti. Gli esperti *ex lettera e)* sono, tra l'altro, tutti attualmente collocati al livello remunerativo più basso, quindi, se uno di essi fosse preferito per l'invio all'estero ad un esperto *ex lettera c)*, si realizzerebbe anche un'economia di spesa.

Quanto all'utilizzo del personale assunto in loco (modifica all'articolo 13: 1) al comma 2, le parole "esecutivo ed ausiliario" sono soppresse), la RT riferisce che l'articolo 13, comma 2 della legge n. 49 del 1987 permette alle unità tecniche di cooperazione istituite nei Paesi in via di sviluppo di assumere personale in loco solo di livello esecutivo o ausiliario, prevedendo che tutto il restante personale sia inviato in missione dall'Amministrazione centrale.

Tale suddivisione delle competenze presuppone un'irreperibilità di maggiori qualificazioni in loco che non è rispondente alle attuali condizioni del mercato del lavoro nella quasi totalità dei Paesi in via di sviluppo. Rispetto al 1987, infatti, è decisamente migliorata la qualità del personale reperibile in loco (non necessariamente di nazionalità locale, ma anche straniero stabilmente residente nel PVS).

L'ulteriore conseguenza, evidentemente inaccettabile in un momento di difficoltà di finanza pubblica, è che, invece di reclutare

personale qualificato in loco (con salari commisurati al mercato del lavoro locale), il regime di cui si propone la modifica impone di ricorrere al reclutamento in Italia ed al conseguente invio in missione (con i conseguenti costi di viaggio e di trasferta, ben superiori ai moderati salari prevalenti nei PVS). Tale modesta innovazione normativa assicura quindi una gestione più oculata della spesa.

La disposizione non genera oneri aggiuntivi rispetto a quelli già quantificati dalla legge di stabilità, perché all'ampliamento delle mansioni attribuibili al personale assunto in loco si farà fronte con gli stanziamenti ordinari di bilancio nel capitolo pertinente (del resto, la norma in questione non prevede alcuno stanziamento aggiuntivo per il presente né costituisce alcun vincolo di spesa per il futuro, trattandosi sempre di contratti a tempo determinato).

Visti i vincoli posti alle missioni del personale dipendente da pubbliche amministrazioni e la riduzione delle risorse da destinare all'attuazione delle iniziative di cooperazione, conclude la RT, la sostituzione di personale inviato in missione con personale assunto in loco, oltre a rispondere al principio internazionalmente riconosciuto dell'*ownership*, consente anche di ridurre l'incidenza dei costi di gestione rispetto a quelli degli interventi.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che, a normativa vigente, il contingente complessivo massimo dei menzionati funzionari assegnabile alla DGCS è di n. 30 unità, appare opportuno acquisire conferma circa l'adeguatezza del contingente di funzionari "esperti" effettivamente impiegato dalla DGCS, al fine di chiarire se il loro utilizzo in altri organismi tecnici risulti compatibile con le esigenze di funzionalità della Direzione generale.

In proposito, venendo ai profili di copertura relativi alla lettera a), dal momento che la proposta introduce modifiche all'articolo 12, comma 3, della legge 49 del 1987, aumentando l'organico dell'Unità tecnica centrale ed includendo nell'ambito del medesimo anche il personale di altre amministrazioni dello Stato, enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando nonché i funzionari esperti provenienti da organismi internazionali di cui all'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e) della legge n. 49 del 1987, si rileva che la norma appare in contrasto con le disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, come rilevato anche dalla R.G.S.

In proposito, si osserva che l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, prescrive che in presenza di istituti come fuori ruolo distacco etc., l'amministrazione che utilizza le unità

debba rimborsare annualmente a quelle di appartenenza l'intero trattamento economico fondamentale dei dipendenti distaccati.

Parimenti, sulla lettera b), nel puntualizzare che la proposta introduce modifiche all'articolo 13, commi 2 e 4, della legge n. 49 del 1987 ampliando la platea del personale da adibire all'Unità tecnica centrale includendovi anche gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), si osserva che esso appare suscettibile di produrre maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che viene ampliata la platea del personale da inviare all'estero presso le unità tecniche istituite nei paesi in via di sviluppo previste dall'articolo 1 della citata legge¹³.

Articolo 4

(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)

Il comma 31, come integrato alla Camera, prevede che per le esigenze di cui all'articolo 55, comma 5-*septies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, connesse *alla celebrazione del 150° anniversario dell'unità d'Italia*, anche riferite alle missioni internazionali, *la dotazione del fondo di cui all'articolo 620 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, è stabilita in **euro 2.500.000** per l'anno 2011. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 2.500.000.

La RT aggiornata non si sofferma sul dispositivo.

Al riguardo, trattandosi di modifiche di mero tenore ordinamentale, nulla da osservare.

¹³ In tal senso, per entrambi i profili tratteggiati, si richiama l'avviso motivatamente contrario formulato dalla Ragioneria alla proposta emendativa che è stata poi approvata alla Camera dei Deputati Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. I.G.O.P, Nota del 25 gennaio 2011.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di personale)

Il comma 1-*bis*, interamente inserito alla Camera dei Deputati, prevede che l'aspettativa di cui all'articolo 884, comma 2, lettera *a*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è riconosciuta anche per eventi antecedenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1982.

La RT aggiornata non considera il dispositivo.

Al riguardo, per i profili di interesse, andrebbero acquisiti elementi di chiarificazione in ordine ai riflessi che derivano all'Amministrazione militare dalla circostanza che lo *status* di militare disperso ai sensi dell'articolo 621, comma 3, lettera *a*), sia riconosciuto anche a coloro che siano stati dichiarati dispersi dal 1982 al 15 marzo 2010.

In tal senso, andrebbero altresì acquisiti chiarimenti in merito ai diritti che insorgono in capo al militare "disperso" e ai suoi congiunti nel periodo in cui esso viene dichiarato in tale stato.

Il comma 3-*bis*, aggiunto alla Camera, prevede che, nell'ambito delle misure finalizzate al sostegno e alla tutela anche del personale impiegato nelle missioni internazionali, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 603, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, *al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale*, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, l'indennizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.

2. I termini e le modalità per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7,

comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126»;

L'articolo 1907 è sostituito dal seguente:

«Art. 1907. - (*Personale esposto a particolari fattori di rischio*). – 1. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermità o patologie tumorali sono disciplinati dall'articolo 603, che detta altresì il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento».

La RT aggiornata non considera il dispositivo.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla riformulazione, in particolare, dell'articolo 603, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, onde trarre valutazioni circa gli ipotizzabili effetti d'impatto derivanti dalla nuova determinazione dei requisiti per l'attivazione delle provvidenze ivi previste in presenza di gravi patologie contratte a ragione del servizio militare prestato.

E' chiaro, infatti, che pur nella salvaguardia del tetto di spesa già stabilito a legislazione vigente, la nuova definizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di legge potrà determinare un nuovo dimensionamento (più ampio) della platea degli interessati, con conseguente riduzione del beneficio unitario riconosciuto per le occorrenze previste dalla legge - circostanza che, tenuto conto anche della particolare delicatezza dell'istituto in questione, potrà poi condurre ad un adeguamento della autorizzazione di spesa già prevista a legislazione vigente.¹⁴

¹⁴La nota trasmessa alla camera dall'Amministrazione della Difesa precisa che "la nuova formulazione degli articoli 603 e 1907 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non estende l'ambito applicativo della vigente disciplina, né in relazione alla tipologia delle infermità né con riguardo alle attività all'origine delle stesse. La modifica, infatti» riguarda più propriamente l'individuazione del nesso di causalità che deve sussistere perché l'insorgere della patologia possa essere considerato rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in parola. La disposizione, nella sua attuale formulazione, impone di provare la sussistenza di un nesso di causa-effetto tra l'esposizione ai fattori di rischio ivi previsti e le infermità o le patologie tumorali contratte, rendendo necessario, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, l'accertamento dell'avvenuta esposizione. La nuova formulazione, in sintonia con le risultanze dei lavori delle Commissioni d'inchiesta sull'uranio impoverito delle legislature XIV e XV, configura, invece, il nesso di causalità in senso probabilistico, rendendo, in tal modo più agevole la prova della relativa sussistenza, come, peraltro, già sperimentato in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che ha introdotto la nuova categoria dei soggetti equiparati alle vittime del dovere, individuandola in coloro che, in occasione di missioni, hanno contratto infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio "per le particolari condizioni ambientali od operative") e all'articolo 1, comma 902T della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (che ha previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro, una tantum, per interventi sanitari in favore di personale affetto da infermità letali, invalidità o inabilità permanente, nonché per il monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale della Difesa e delle popolazioni abitanti nelle aree interessate

Il comma 3-ter prevede che, fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, le Forze armate possono continuare ad avvalersi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare, e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.¹⁵

La integrazione è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando la clausola di invarianza, va tenuto conto che l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, prevede che, a decorrere dal 2011, tutte le Amministrazioni dello Stato siano tenute alla stipula di contratti a t.d. nel limite del cinquanta per cento della spesa nel 2009.

Dal momento che alla citata norma già prevista a l.v. sono correlati risparmi di spesa che sono da considerare già scontati nei tendenziali, occorrono chiarimenti in ordine agli effetti in termini di minori risparmi del dispositivo in esame.

da conflitti, nelle quali fossero in corso missioni internazionali). Le disposizioni come riformulate non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la loro attuazione grava sui 10 milioni di euro stanziati per ciascun anno del triennio 2008-2010 dall'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 e trasportati come residui fino all'esercizio 2011 dalle seguenti norme: articolo 13, comma 3, del decreto-legge 20 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.14; articolo 3, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197; articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito dalla legge 3 agosto 2010, n. 126." MINISTERO DELLA DIFESA, Ufficio Legislativo, nota del 21 gennaio 2011.

¹⁵La nota della Difesa riferisce che "i lavoratori di cui al presente comma sono assunti dal Genio militare per l'esecuzione di lavori in economia per interventi infrastruttura!! con contratto a tempo determinato riferito allo specifico lavoro da eseguire, ai sensi dell'articolo 125, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dogli appalti) e dell'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005 (regolamento dei lavori del genio militare). Tali assunzioni sono effettuate a tempo determinato in relazione a ciascun intervento infrastrutturale programmato e autorizzato e gli oneri correlati gravano su) relativo decreto di impegno di spesa afferente i capitoli dei lavori. La disposizione in esame consente di continuare ad avvalersi degli stessi lavoratori anche in deroga alle disposizioni che prevedono che il rapporto di lavoro a tempo determinato, anche non continuativo, tra gli stessi soggetti e per le stesse mansioni non possa superare complessivamente la durata di tre anni, salvo la possibilità di una sola proroga. Al riguardo, non si pone un problema di compatibilità di tale disposizione con le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta del Genio militare ed è escluso che per effetto di essa possa determinarsi una dequalificazione della spesa in quanto le proroghe dei contratti di lavoro potranno essere disposte solo nei limiti in cui le relative prestazioni lavorative saranno necessarie per l'esecuzione di interventi infrastrutturali programmati e autorizzati e nell'ambito delle risorse a tal fine destinate." MINISTERO DELLA DIFESA, Ufficio Legislativo, nota del 21 gennaio 2011.

Articolo 8
(Copertura finanziaria)

L'articolo stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, *ad esclusione delle spese di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, e comma 11-bis*, pari complessivamente a euro 754.300.000 per l'anno 2011, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni.

La integrazione è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, nel presupposto che l'apposito fondo destinato al finanziamento delle missioni internazionali rechi le necessarie disponibilità, non vi è nulla da osservare¹⁶.

¹⁶ L'apposito capitolo (n. 3004) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca l'indicazione di una dotazione per il 2011 esattamente pari a 754.300.000 euro.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>